

REGOLAMENTO (CE) N. 1429/2002 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2002

che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, rispettivamente del 27 giugno 2002, del 22 luglio 2002 e del 22 luglio 2002, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, la Lettonia ⁽⁴⁾ e la Lituania ⁽⁵⁾ prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine. Le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una esenzione dai tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC). È necessario adottare a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio, in prosieguo denominati «anni d'importazione», le modalità d'applicazione per detti contingenti.
- (2) Per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi.
- (3) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi. Per controllare tali condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (4) Per garantire a tutti gli operatori ammissibili una maggiore equità nell'accesso ai regimi in questione, è necessario, per ciascun gruppo di prodotti di ciascun paese baltico, limitare il numero di domande per interessato e di fissare il quantitativo massimo su cui deve vertere una domanda di titolo di importazione.
- (5) Per quanto riguarda una domanda di titolo per gruppo di prodotti, è analogamente opportuno fissare un quantitativo minimo al fine di poter considerare l'importazione di detto quantitativo come reale e praticabile.

- (6) È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti i titoli d'importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.
- (7) Ferme restando le disposizioni degli accordi volti a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che per la gestione del regime considerato si faccia ricorso ai titoli d'importazione. A tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 954/2002 ⁽⁷⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001 ⁽⁹⁾.
- (8) Per evitare speculazioni occorre escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A titolo pluriennale, per periodi compresi dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, in prosieguo denominati «anni d'importazione», i prodotti di cui all'allegato I originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Per tali contingenti, il quantitativo annuo dei prodotti è indicato nell'allegato I per ciascun anno di importazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.